**CHIARIMENTI**

**Oggetto: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE AZIENDE PRODUTTRICI DI AUTOBUS**

**QUESITO 004**

1) rif.to Regolamento rev.1 –p.to 7.1 : in tale paragrafo si legge che l'azienda interessata alla propria iscrizione al Sistema di qualificazione indetto da Codesta spettabile azienda deve presentare dichiarazione mediante compilazione e sottoscrizione del mod. allegato B (ART.80 D.LGS. 50/2016) nonché mod. B1 (di cui al D.lgs. 159/2011), stabilisce quanto di seguito riportato all'art.83:

**D.LGS. 159/2011Art. 83. Ambito di applicazione della documentazione antimafia**

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

come peraltro riportato anche nel d.lgs. 50/2016:

**D.LGS. 50/2016: Art. 194. (Affidamento a contraente generale)**

1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell'opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma 2, a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l'ultimazione dei lavori.

…….omissis

8. L'affidamento al contraente generale, nonché gli affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalità previste per i lavori pubblici.

Inoltre nel citato mod.B (ART.80 D.LGS.50/2016) il legale rappresentante della società richiedente l'accesso al sistema di qualificazione, al punto 2, dichiara quanto segue:

2) insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Pertanto, con specifico riferimento alle dichiarazioni antimafia richieste (rif.to allegato B1) si chiede conferma di tale dettame nella presente fase di qualificazione e non come di norma in fase di eventuale aggiudicazione provvisoria a carico dell'offerente risultato aggiudicatario. Tale richiesta è anche da ricondursi alla necessità di rintracciare innumerevoli soggetti facenti capo alla struttura societaria della sottoscritta, fra i quali molti

residenti all'estero, che non ci permetterebbero di rispettare il termine del 9/6/2016 per la presentazione del plico di qualificazione.

Rif.to CHIARIMENTI QUESITO 001 E RISPOSTA 001 DEL 21/5/2016

Con specifico riferimento all'istituto dell'avvalimento ini citato teniamo ad evidenziare che xxxxx risulta essere l'azionista proprietario al 100% dell'intero capitale sociale della sottoscritta società. A sua volta la xxxxx è controllata al 90% dalla yyyyy e dal 10% dalla wwwww ( a sua volta controllata al 100% dalla kkkkk) e che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1.1 lett. v) e 1.2 lett. a) del Regolamento CE N° 1400/2002 DEL 31/72002 e s.m.i. , la società jjjjj – in quanto collegata indirettamente a yyyyy che ne detiene tramite xxxxx l'intero capitale – è da considerarsi costruttore / fornitore al pari della medesima yyyyy.

Si chiede pertanto se jjjjjj possa chiedere direttamente iscrizione al sistema di qualificazione istituito in quanto completamente collegata, controllata ed interamente di proprietà di yyyy.

**RISPOSTA 004**

1) Si conferma quanto indicato nella risposta 003 punto 3): il modello B1 non deve essere prodotto in fase di iscrizione al Sistema.
2) Si conferma la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento alle condizioni indicate nel Regolamento e richiamate nella Risposta 001, anche ai sensi dell'art.89 D.lgs.50/2016.
   Qualora l'impresa richieda iscrizione avvalendosi dei requisiti di altra Società FNMA verificherà la conformità della documentazione prodotta rispetto a tali condizioni e modalità.
   La disciplina del Regolamento CE n.1400/2002 richiamata nel quesito riguarda l'applicazione delle norme antitrust dell'UE nel settore automobilistico (art.81 paragrafo 3 Regolamento CE 2790/1999 ora art. 101 paragrafo 3 Regolamento CE 330/2010): nel rispetto di tale normativa si rammenta che il Regolamento del Sistema prevede che "*Il costruttore qualificato potrà presentare offerta, oltre che direttamente, anche attraverso una propria società dedicata alla vendita o una società terza che con il costruttore ha un contratto di concessione alla vendita. In tale caso l'offerente dovrà produrre documentazione a comprova del rapporto sussistente con il soggetto qualificato e rendere dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal presente regolamento".*

   La scelta della modalità di iscrizione al sistema è rimessa alla iniziativa e libertà imprenditoriale degli operatori economici interessati.